



## COMUNE di BERGEGGI

Provincia di Savona

Via De Mari 28 D - 17028 Bergeggi tel. 019 25.7901 fax: 019 25.790.220

P. I.: 00245250097 - [www.comune.bergeggi.sv.it](http://www.comune.bergeggi.sv.it)

### INFORMATIVA

#### Imposta Municipale Propria "IMU"

**Si informa che con Deliberazione del C.C. N. 23 del 22/06/2012 sono state stabilite le seguenti ALIQUOTE IMU per l'anno 2012:**

- **ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: pari allo 0,40 per cento**

da applicare all'abitazione principale e alle pertinenze e da versare interamente a favore del Comune (utilizzando il codice tributo 3912).

- **ALIQUOTA BASE: pari allo 0,80 per cento**

da applicare a tutti i fabbricati ed aree edificabili diversi da abitazione principale, pertinenze e fabbricati tenuti a disposizione, come ad esempio fabbricati locati, dati in comodato gratuito, destinati ad attività produttive. La quota pari allo **0,38%** è riservata allo Stato, la restante quota del **0,42%** è di competenza del Comune. La distinzione delle predette quote si evidenzia nella compilazione del modello F24 con l'indicazione dei diversi codici tributo (es. aree edificabili: quota statale 3917/quota comune 3916).

- **ALIQUOTA PER I FABBRICATI TENUTI A DISPOSIZIONE: pari allo 1,00 per cento**

da applicare a tutti i fabbricati tenuti a disposizione del titolare diversi ad esempio da abitazione principale e pertinenze, fabbricati locati, concessi in comodato gratuito. La quota pari allo **0,38%** è riservata allo Stato, la restante quota dello **0,62%** è di competenza del Comune. La distinzione delle predette quote si evidenzia nella compilazione del modello F24 con l'indicazione dei diversi codici tributo (es. altri fabbricati: quota statale 3919/quota comune 3918).

#### LE DEFINIZIONI

- **ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano **come unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ai fini IMU il **coniuge assegnatario** della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, possiede la stessa a titolo di diritto di abitazione ed è quindi tenuto al pagamento dell'imposta.

Ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 22/06/12, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta di almeno il 75 per cento. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale su esposta, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

- **PERTINENZE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le dichiarazioni sostitutive relative agli immobili considerati pertinenze dell'abitazione principale presentate ai fini ICI, rimangono valide anche per l'IMU. Ai fini del riconoscimento del trattamento previsto per le pertinenze dell'abitazione principale, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

- **FABBRICATI TENUTI A DISPOSIZIONE**

Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "fabbricato tenuto a disposizione" l'unità immobiliare che non sia oggetto di contratto di locazione registrato, che non sia data in comodato a terzi e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tenga a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altro Comune, in possesso o in locazione.

#### IL VALORE- Base Imponibile

Il valore per i fabbricati iscritti in catasto è la rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti stabiliti per le diverse tipologie:

<b>TABELLA DEI PRINCIPALI COEFFICIENTI E MOLTIPLICATORI IMU</b>	
Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5) (65 dal 1/1/2013)	60
Categoria catastale: D/5	80

Il valore è ridotto del 50% per i **fabbricati di interesse storico o artistico** e per i **fabbricati dichiarati inagibili** o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per usufruire dell'agevolazione in esame i soggetti interessati dovranno seguire le indicazioni riportate al comma 5 dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 22/06/12.

Per i terreni ricadenti in **aree edificabili** si avvisa che con deliberazione della G.C. n. 49 del 09/06/2012 sono stati stabiliti i nuovi valori orientativi medi delle Aree edificabili validi dal 01/01/2012. Si ricorda inoltre che con deliberazione di G.C. n. 87 del 14.12.2011 sono state individuate le riduzioni dei suddetti valori in rapporto alla presenza di aree con criticità individuate nel piano di bacino *PG3 e PG4* (documentazione disponibile anche sul sito internet dell'Ente).

### **LE DETRAZIONI**

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, per le sole annualità 2012 e 2013, di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione in esame deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui persistono le predette condizioni (Esempio: Il figlio residente insieme alla famiglia compie 26 anni il 28 luglio 2012, la detrazione spetta per 7 mesi e ammonta a 29€ = 50€ : 12 X 7)

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

### **IL PAGAMENTO**

Per l'anno 2012, il pagamento per TUTTI GLI IMMOBILI della seconda rata a conguaglio dovrà avvenire entro

**lunedì 17 dicembre 2012.**

Se l'immobile è posseduto da più proprietari e/o più titolari di diritti reali di godimento l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle rispettive quote. L'imposta da pagare è arrotondata all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49 e per eccesso se pari o superiore a € 0,50. Entro il 17 dicembre dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base delle aliquote definitivamente stabilite dal Comune con deliberazione C.C. n. 23 del 22/06/2012

Il Versamento a saldo dell'imposta IMU 2012 dovrà avvenire attraverso il **Mod. F24** utilizzando i seguenti codici tributo:

<b>Codice Tributo</b>	<b>IMU</b>	<b>Destinatario</b>
<b>3912</b>	<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>Comune – A796</b>
<b>3916</b>	<b>Aree fabbricabili</b>	<b>Comune – A796</b>
<b>3917</b>	Aree fabbricabili	Stato
<b>3918</b>	<b>Altri fabbricati</b>	<b>Comune – A796</b>
<b>3919</b>	Altri fabbricati	Stato

***In questa seconda rata, nella casella Rateaz. mese/Rif. si deve inserire il codice 0101***

Si informa che è disponibile sul sito internet [www.comune.bergeggi.sv.it](http://www.comune.bergeggi.sv.it) il sistema per il calcolo on-line dell'imposta

### **La DICHIARAZIONE**

*Premesso che restano valide le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ai fini dell'imposta ICI, in quanto compatibili, nonché le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini ICI relative alle pertinenze dell'abitazione principale, agli alloggi locati a residenti e, quelle occupate a titolo gratuito*, si avvisa che, ai sensi dell'Articolo 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU, i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione. La dichiarazione non è inoltre dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi

rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

Nel caso di **separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26/04/2012, n. 44, prevede che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Fermo restando quando suddetto, a questo proposito, si deve precisare che solo nel caso di separazione legale il coniuge assegnatario deve presentare la dichiarazione, poiché in tale ipotesi non è prevista l'annotazione della pronuncia giudiziale di separazione nel registro dello stato civile del comune.

## **IL CALCOLO**

L'importo del versamento a saldo dovrà essere conteggiato effettuando un conguaglio, ovvero calcolando l'imposta dovuta per l'intera annualità secondo l'aliquota deliberata dal comune e sottraendo quanto versato in acconto.

Si informa che **eventuali errori formali e sostanziali** riscontrati nei versamenti a titolo di acconto IMU, tramite [modello F24](#), potranno essere sanati con il versamento a saldo dell'imposta. Con l'occasione si evidenzia che tra gli errori si riconducono il versamento non trasferito al corretto beneficiario, Comune o Stato, la mancata compilazione di un campo, la mancata indicazione della detrazione, la detrazione indicata non correttamente, l'indicazione del **numero non corretto di rate**.

Si precisa che se l'immobile è posseduto da più proprietari e/o più titolari di diritti reali di godimento l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle rispettive quote. La detrazione e la relativa maggiorazione previste per abitazione principale e pertinenza spettano rapportate al periodo dell'anno durante il quale persistono le condizioni necessarie per godere dell'agevolazione in esame; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si ricorda infine che l'imposta da pagare è arrotondata all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49 e per eccesso se pari o superiore a € 0,50; l'arrotondamento si applica su ogni rigo del modello F24.

### **1° ESEMPIO:**

Fabbricato tenuto a disposizione – rendita ipotetica di € 1000

IMU 2012 DOVUTA =  $((1000+5\%) \times 160) \times 1\%$  = € 1.680,00 di cui:

quota statale 0,38% = € 638,40

detratta la quota versata in acconto pari al 50% resta da versare a S.DO € 319,20  
codice tributo 3919

quota comunale 0,62% = € 1.041,60

detratta la quota comunale già versata in acconto di € 319,20 pari al 50% della quota statale,  
resta da versare a S.DO la differenza pari a € 722,40  
codice tributo 3918

Riepilogo:

Codice tributo	Versato in acconto	Da versare a Saldo	Totale
Quota Statale - 3919	€ 319,20	€ 319,20	€ 638,40
Quota Comunale - 3918	€ 319,20	€ 722,40	€ 1.041,60
<b>Totale</b>	€ 638,40	€ 1.041,60	<b>€ 1.680,00</b>

### **2° ESEMPIO:**

Abitazione principale – rendita ipotetica di € 1000

IMU 2012 DOVUTA =  $((1000+5\%) \times 160) \times 0,40\%$  = € 672,00 – detrazione base € 200 = € 472,00

quota comunale 0,40% = € 472,00

detratta la quota già versata in acconto di € 236,00 pari al 50% dell'aliquota di base,  
resta da versare a S.DO la differenza pari a € 236,00  
codice tributo 3912

Riepilogo:

Codice tributo	Versato in acconto	Da versare a Saldo	Totale
Quota Comunale - 3912	€ 236,00	€ 236,00	<b>€ 472,00</b>

#### **L'ufficio tributi osserva il seguente orario di apertura al pubblico:**

- martedì, giovedì e sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

- i pomeriggi di martedì e giovedì: **solo su appuntamento**

Telefono: 019/25790204 e 25790206

Fax: 019/25790220

E-mail: [b.tributi@comune.bergeggi.sv.it](mailto:b.tributi@comune.bergeggi.sv.it) e [b.raioneria@comune.bergeggi.sv.it](mailto:b.raioneria@comune.bergeggi.sv.it)